

Riccardo Gentile

La causa per il riscatto di Paternò

Capitolo 2

2.2 Le istruzioni segreziali del 1762*

Il Principato di Paternò alla metà del '700 comprendeva tre stati: Paternò, Belpasso, Nicolosi e 18 feudi: Acerbini, Piraino, Sferro, Stagliata, Santo Vito, Pitolenti, Pennino di Lupo, Casa di Lupo, Vasadonna, Iazzu Rosso, San Brancato, Malcocinato, Costantina, Margicheri, Scala, Salinella, Cugno e Fargione. Il territorio dello Stato di Paterno raggiungeva l'estensione di circa 11.000 salme e comprendeva tipi diversi di terre tra cui i boschi, i terreni coltivabili e le terre beveratizie o Dagale, stagionalmente coperte dalle acque del fiume, prevalentemente lasciate a fieno. Su questa vasta estensione di terre esisteva una serie di diritti fruiti tanto dal barone quanto dagli abitanti dello stato. Al primo tali diritti derivavano dall'esercizio della giurisdizione baronale; per i secondi si trattava di diritto d'uso, probabilmente eredità delle medievali usanze burgensatiche, legate all'espansione delle colture in direzione delle terre incolte, boschi e paludi (12). Proveremo ora a tracciare un quadro il più sintetico possibile di tale complesso di diritti, secondo quanto è possibile ricavare dalle Istruzioni Segreziali del 1762 scritte da G. Vacca per ordine del Reggente della Deputazione degli Stati, Don Domenico Salomone.

Diritti sui Boschi dello Stato

I boschi, importanti fonti di materie prime (per l'edilizia, la fabbricazione di utensili e soprattutto la viticoltura), vengono suddivisi in Boschi Soprani, Boschi Medi e Sottani.

Boschi Soprani

Questi boschi (soprattutto quercete, pinete e faggeti) erano destinati ad uso pubblico e restavano aperti e in comune per tutto l'anno. I "Singoli" dello Stato di Paterno e sua Comarca godevano in questi boschi dello "jus lignandi": per il taglio del legname dovevano però provvedersi di licenza in forma di poliza sottoscritta e suggellata dal Segreto. Essi potevano poi far carbone osservando le seguenti norme: se esso era destinato alla vendita in città, dovevano provvedersi di licenza per il carbone e per il suo trasporto; se per uso proprio, dovevano ugualmente provvedersi di licenza, ma il Segreto era obbligato a rilasciarla loro gratuitamente. L'estrazione di legna e carbone al di fuori del territorio veniva vietata. Il pascolo in questi boschi era libero durante tutto l'anno e, per potervi accedere quando i Boschi Medi e Sottani venivano chiusi, i singoli avevano il diritto di passaggio per una "trazzera". Oltre ai "Singoli", anche i gabelloti dei beni della Deputazione godevano del diritto di pascolo per tutto l'anno e in più i monasteri di S. Maria di Licodia e S. Nicola l'Arena, avevano la facoltà di poter tagliare e trasportarsi il legname liberamente. In questi boschi si trovavano diverse grotte che venivano riempite di neve e coperte con arena per conto del gabelliere dello Stato. I "Singoli" dell'intero Stato potevano servirsene per uso proprio senza essere obbligati a dazio alcuno, per privilegio concesso dalla Principessa di Paterno con lettera del 18 agosto 1649. Successivamente su richiesta presentata dai Giurati della Città al Cardinale Luigi de Moncada il 16 aprile 1653 la Gabella della neve venne riservata a favore del Comune, come elemosina in onore della Gloriosa S. Barbara, patrona di Paternò.

* Nel lasso di tempo tra la malattia del padre di Gianluigi e rinvestitura di questo a principe, la Deputazione degli Stati si premurò di rendere notorii i cespiti baronali sul principato almeno ai creditori-usurai della famiglia Moncada.

Boschi Medi e Sottani

Il fittajolo dello Stato faceva chiudere questi boschi dal 25 settembre sino al 13 dicembre ed era solito far promulgare un bando per ordine del Segreto durante la pubblica fiera di S. Maria dell'Alto, l'otto di settembre, affinché qualunque fittajolo potesse mandare a pascolare il suo bestiame sino al 24 settembre, per essere i boschi comuni in tale periodo; dal 25 settembre sino al 13 dicembre ne annunciava la chiusura e lo "strasatto" per conto della Real Deputazione e per essa del fittajolo.

Questi boschi in tale periodo (cioè dal 25 settembre al 13 dicembre) venivano sugabellati, non tutti insieme ma "di membro in membro" a diversi privati. Oltre a'ojus pascendi da dicembre a settembre, gli abitanti dello Stato, quando i boschi venivano recintati, godevano di una serie di diritti:

1) Il diritto delli Novitteri consisteva nel fatto che gli abitanti dello Stato che possedessero almeno nove vacche e un toro, oppure nove giumente e un cavallo, ovvero nove troie e un verro, o ancora nove "giovenchi selvaggi", avevano la facoltà di condurre al pascolo le loro bestie nei Boschi Medi e Sottani anche appunto quando fossero chiusi, alla condizione però, che fossero separati dall'altro bestiame e controllati da un guardiano(13).

2) Vi era poi il ghiandatico, e cioè la facoltà di raccogliere 4 tumuli di ghiande la settimana a condizione di allevare un solo suino dovendo ottenere per questo una licenza sottoscritta dal Segreto per altri animali (14).

3) Vi era ancora il legnatico con le seguenti limitazioni: i privati potevano far legna di querce, ilici, peri selvatici solo se gli alberi in questione fossero già morti e quindi secchi; potevano invece tagliare gli alberi silvestri come i "melicucchi" e gli "scornabecchi" purché la pianta venisse recisa 5 palmi sopra la terra in modo da non provocarne la morte e quindi servirsene sia per uso proprio sia per la vendita limitata però entro il territorio dello Stato; avevano infine la facoltà di utilizzare qualsiasi tipo di legname se il suo impiego era destinato alla costruzione della loro casa e per trappeti, torchi e carri a due ruote.

4) Esisteva inoltre il diritto di far carbone per uso proprio o per venderlo entro il territorio.,previa licenza del Mastro Notaro sottoscritta dal Segreto.

5) Infine i sugabellieri dei feudi, anche se forestieri, godevano dello jus pascendi dal 6 dicembre al 15 settembre, mentre i Monasteri di S. Maria di Licodia e S. Nicolo l'Arena percepivano la decima delle ghiande raccolte quando questi boschi venivano recintati. I diritti del barone erano tutti compresi nell'Erbaggeria. La gabella dell'Erbaggeria comprendeva i diritti di fida, di fumo* e delle finajde**, e ad essa si aggiungeva la gabella del Macello. Il Gabelliere esigeva il diritto di questa gabella "colla mano baronale" che la Deputazione soleva accordare al principale arrendatore***, il quale la trasmetteva al sub gabelliere. Il diritto di fida consisteva in una tassa imposta sul bestiame introdotto al pascolo ed essa gravava diversamente sui vari proprietari e affittuari a seconda che fossero o no abitatori dello Stato.

* Gabella sopra i mestieri che producono fumo.

** Confine, limite.

*** Appaltatore delle gabelle e riscuotitore.

(13) Accordata facoltà in forza di lettere dell'Eccellentissima Signora Duchessa di Bivona date in Caltanissetta il 4 novembre 1596.

(14) In forza di lettere dell'Eccellentissima Signora Donna Aloisia Duchessa di Bivona il 3 novembre 1596.

Tali fide venivano imposte: 1) nei feudi, cioè nelle terze parti delle tenute dei privati, quando essi venivano riservati per il pascolo comune dal 15 marzo al 15 settembre; 2) nei Boschi Soprani, sempre comuni, durante l'anno; 3) nei Boschi Medi e Sottani dal 6 dicembre al 15 settembre; nelle Dagale dal 14 febbraio al 15 settembre. Il Gabelliere dell'Erbaggeria percepiva dai forestieri che volevano portare del bestiame al pascolo, tari 2 a capo, sia nel caso che si trattasse di bovini, sia nel caso di "cavalcature"; mentre per gli ovini percepiva tari 20 "a centinaio"; inoltre egli "fidava le redini delle mule"* cioè riscuoteva un pedaggio di un tari dagli stranieri di passaggio. Questi ultimi ne venivano però esentati se si recavano in città per vendere merci o per macinare. Gli oneri maggiori gravavano gli "arbitrianti** di seminerio" esteri, i quali dovevano pagare 7 tari e grana 10 per ogni capo di bestiame bovino "selvaggio" (cioè nato dopo settembre) introdotto nelle tenute. Dopo un anno di lavoro, la tassa sull'animale veniva ridotta a tari 3 e grana 15, e dopo tre anni, la bestia veniva considerata "mansa" e affrancata dalla tassa. In più costoro dovevano tari 7 e grana 10 per ogni cavalcatura (tari 3,15 per i somari), ma seminando da 1 a 10 salme di terra, una veniva loro affrancata e così ogni 10 salme arate. Gli abitanti della città e Comarca, pur godendo dello jus pascendi, dovevano al Gabelliere dell'Erbaggeria il diritto d'Arrato, ovvero la fida di 2 taì a capo sui loro animali.

Il Gabelliere dell'Erbaggeria aveva poi la potestà della "Rantaria"***; trovando cioè nel territorio una qualsiasi bestia dispersa, poteva catturarla. Dopo di ciò il Mastro Notaro della Corte Segreziale faceva promulgare un bando nel territorio dello Stato per tre giorni consecutivi per reperirne il proprietario. Se il padrone non si presentava, la bestia veniva marchiata con il marchio di Rantaria e poteva ancora essere recuperata dietro il pagamento delle spese e di un'ammenda di un'onza da versare al Gabelliere. Il Gabelliere dell'Erbaggeria riscuoteva anche il diritto di finajda. Coloro che pagavano questa imposizione avevano il diritto di pascolo nei feudi dal 15 marzo al 15 settembre e non dovevano il diritto di fida. Gli arbitrianti esteri però potevano usufruire del pascolo solo di giorno e non potevano fermarsi col bestiame di notte; quelli dello Stato invece, godendo dello jus pascendi, pagavano il diritto di finajda, e non soffrivano alcuna limitazione nel godimento del pascolo; il loro bestiame poteva cioè pernottare liberamente. Le tenute sottoposte al diritto di finajda erano circa una trentina e su esse si pagava per tale diritto un totale di circa 90 onze.

Un altro diritto che competeva al gabelliere dell'Erbaggeria era il diritto di fermo: "vale a dire taglio di legno e pascolo". I proprietari dovevano pagare questa tassa per utilizzare il legname esistente nelle loro terre o il pascolo. Essa veniva calcolata in base all'estensione dei due terzi del terreno in ragione di tari 6 a salma. La terza parte delle tenute che i proprietari dovevano lasciare libera e inseminata, era esente da tal diritto. Le tenute soggette erano circa 130; il gettito dell'imposta era di onze 1084,4 tari; solo 4 tenute pagavano ancora in natura, cioè in salme di frumento. Annessa alla Gabella dell'Erbaggeria v'era anche la gabella della carne. Il Gabelliere teneva un macello sulla pubblica piazza per macellare e far vendere la carne ad un prezzo massimo di grana 16 a

rotolo**** (egli poteva venderla anche a prezzo inferiore dal momento che lui la pagava 10 tari il quintale).

* Assicurare con pagamento più mule legate ad unica catena.

** Tenevano iposidimenti degli altri affittati.

*** Ambiente dove si raccoglievano o schiavi o animali, erranti e sperduti per riavere i quali c'era una procedura, (da Renzasco, Lessico).

**** 800 grammi

Da Pasqua sino alla domenica in Albis e da Natale per otto giorni successivi, spettava solo al Gabelliere dell'Erbaggeria far macellare. Durante il resto dell'anno invece, egli esigeva il diritto della "scanneria" dai rispettivi "Macellieri". Questi ultimi per macellare, dovevano tari 5 per ogni quintale di carne di maiale, grana 9 per ogni castrato e ogni montone, grana 5 per ogni capra e pecora; infine grano 1 per ogni agnello. Se poi volevano vendere la carne al minuto, dovevano pagare a detto Gabelliere un soldo ogni sei (16,6%).

I dati ricavati dalle istruzioni segreziali del 1762, sembrano confermare quel carattere di proprietà allodiale di gran parte delle terre dello Stato già messo in evidenza. Ogni feudo veniva suddiviso in tenute di cui erano espressamente indicati i singoli proprie-tari. Le terze parti di queste tenute costituivano propriamente i feudi, mentre le rimanenti due terze parti erano libere da imposizioni. Inoltre da quanto veniva notato come dipendente dalla Real Deputazione degli Stati, è possibile ricavare quanto effettivamente il barone possedeva.

Beni posseduti dal Barone

Il feudo di S.to Vito	75 salme	sempre recintato
Il feudo del Cugno	14 salme	"
Tenuta detta Vitellaria	10 salme	"
Il feudo di Pennino di Lupo	11 salme	recintato dal 15 sett. al 6 dic.
Il feudo della Stagliata	26 salme	recintato dal 5 nov. al 12 febr.
Il feudo di Fargione	136 salme	recintato dal 15 sett. al 12 febr.

Più varie tenute per un totale di 460 salme pari al 14,8% delle terre.

Senz'altro maggiore è l'estensione dei beni posseduti da Conventi, Monasteri e Ordini religiosi nei feudi.

Monastero di S. Maria di Licodia

	salme	perc.
e S. Nicolo l'Arena	550	31,88 %
Padri Benedettini	160	09,27 %
Compagnia di Gesù	160	09,27 %
Abazia di Nuovaluce	145	08,04 %

Annunziata di Paternò	130	07,53 %
Collegiata di Paternò	110	06,37 %
Convento del Carmine	100	05,79 %
Sacra Relig. Gerosolimitana	70	4,05 %
Convento di S. Domenico	50	02,89 %
Abate dell'Archimandrita di Savoca	45	02,60 %
Abate di Roccamadore	40	02,31 %
Monaci di S. Placido	40	2,31 %
Monaci di S. Francesco	25	1,44 %
Collegiata di Belpasso	25	1,44 %
Altri 7 Ordini possiedono	75	4,34 %
Totale	1725	100 %

Gli ecclesiastici, come si vede, possiedono 1725 salme, pari al 55,5% delle terre.

Minore l'estensione dei beni posseduti da proprietari Catanesi, pari a circa il 15% delle terre.

Nome	salme	perc.
Don Giuseppe Alessi	85	18,27%
Seminario dei Nobili di Catania	64	13,76%
Ospedale di Catania	64	13,76%
Don Girolamo Asmundo	59	12,68%
Don Marcello Conversano	46	9,89%
Eredi del barone Asmundo Riccioli	33	7,09%
Canonico Nicolò Clarenza	22	4,73%
Eredi di G.B. Paternò	13	2,79%
Don Cesare Tornabeni	12	2,58%
Don Giuseppe Gioeni	12	12,58%
Don Antonio Alessi	9	1,93%
Pietro la Valle Gravina	9	1,93%
Francesco Alessi	8	1,72%
Altri 7 proprietari hanno	29	6,23%
Totale	465	100%

Ecco infine l'estensione dei beni posseduti da proprietari Paternesi, poco maggiore di quello dei Catanesi (15,7% delle terre).

Nome	salme	perc.
Barone Piccione di Biancavilla	83	17,04%
Barone Don Antonio Ciancio	60	12,32%
Francesco Benedetto Moncada	52	10,67%
Eredi di Carmelo Ciancio	39	8%
Don Giuseppe Eugenio Moncada	28,8	5,85%
Preposto Michele Alessi	34,8 (13 + 21,8)	9,13%
Reverendo Antonino Russo	20	4,1%
Canonico Lorenzo Galifi	19,8	4%
Don Francesco Ciancio	16	3,28%
Stramondo		
Saverio Ciancio	14	2,87%
Reverendo Ciancio	14	2,87%
Marchese dell'Utria	12	2,46%
Segreto Don Pietro Amore	11,4	2,25%
Marchese Clarenza	10,8	2,15%
Altri 20 proprietari	73	14,98%
totale	487,4	100%

Offriamo qui di seguito un quadro riassuntivo delle terre possedute dai principali proprietari:

Ordini Religiosi

Nome	salme
Monastero di S. Maria di Licodia e S. Nicolò l'Arena	550
Padri Benedettini	160
Compagnia di Gesù	160
Abazia di Nuovaluce	145

Annunziata di Paternò	130
Collegiata di Paternò	110
Convento del Carmine	100
Sacra Religione Gerosolimitana	70
Convento di S. Domenico	50
Abate dell'Archimandrita di Savoca	45
Abate di Roccamadore	40
Monaci di S. Placido	40
Totale	1600
Catanesi	
Don Giuseppe Alessi	85
Don Girolamo Asmundo	59
Don Marcello Conversano	46
Eredi del Barone Asmundo Riccioli	33
Totale	223
Paternesì	
Barone Piccione	83
Barone Antonio Ciancio	60
Francesco Benedetto Moncada	52
Eredi Carmelo Ciancio	39
Preposto Michele Alessi	34
Totale	268

I principali proprietari concentrano nelle loro mani il 67,45% delle terre.

Gabella dello Zagato

Il Gabelliere dello Zagato vendeva latticini, olio e pesce salato al minuto nelle pubbliche piazze: era però obbligato a versare la "meta" ai Giurati della città. Ai bottegai veniva vietato l'acquisto o la vendita al dettaglio di questi generi e se essi desideravano praticarla dovevano pagare il diritto di questa gabella al gabelliere dello Zagato. Tale diritto era di tari 6 a quintale per i formaggi, tari 3 a quintale per le ricotte e tari 3 a cafiso per l'olio.

Gabella della Dogana

Questa gabella veniva imposta su ogni sorta di mercanzia alla ragione di 18 grani ogni onza (il 3%). Sia i Catanesi che gli abitanti della Comarca ne venivano però esentati. Il Gabelliere della Dogana

esigeva il diritto dei Cantaràti da tutti gli abitanti dello Stato e dai gabelloti dei feudi i quali dovevano 3 grani per ogni quintale di formaggio. Gli esteri soggetti al diritto di Dogana versavano: 4 grani a carico di sale; grano a tumulo di frumento e orzo; grani e parte della mercé per pentole e fiaschi; 4 grani per "cofini" e cerchi di botte; 10 grani per telai, porte, finestre, "timpagni"; 2 grani per pali e randelli; 18 grani a onza le travi per costruzione e il legname in genere; 3 grani ogni 5 rotoli di lino; 2 grani ogni 5 rotoli di canapa; Inoltre sia dai naturali che dagli esteri il gabelliere della Dogana percepiva 1 tari ogni salma di calce o gesso.

Gabella della Catapania*

Solo al Gabelliere della Catapania competeva di tenere le unità di misura (tumuli, stadia o stadera). Questi esigeva dai bottegai, macellai, mercieri, panettieri e da chiunque vendesse a peso ed a misura 13 grani ogni 4 mesi. Inoltre percepiva dai macellai due rotoli di carne ogni domenica e giovedì (ma essi venivano destinati per il bene pubblico), e da ogni casa di mulino 2 tari. Spettando a lui la vendita dell'olio di Uno nella città, chiunque volesse praticarla, aveva l'obbligo di fidarsi** con detto gabelliere. Introducendo inoltre vettovaglie, si pagavano:

- per pesce pescato fuori territorio 2 rotoli ogni carico (spettando la "meta" ai Giurati) ;
- "luppini dolci" 10 grani e 2 garozzi a carico;
- latticini 2 rotoli a carico oltre il diritto di Dogana. I forestieri pagavano al Gabelliere della Catapania:
- 2 rotoli e 2 grani a carico di frutta importata;
- 2 garozzi a carico per la frutta secca;
- tari 8 a carico per gli agrumi, i carciofi e i ricci di mare;
- tari 4 a carico i fiori;
- 2 garozzi a carico i fagioli;
- 2 tari a carico il pollame;
- 4 grani a carico le ferule secche;
- 2 rotoli la cacciagione grossa, un animale quella di penna;
- 4 grani a carico la paglia, il fieno, i funghi;
- 1 tumulo a carico per sapone e confetti di mandorla.

I Paternesi dovevano otto sarde salate a barile.

* Funzione del catapane: ufficiale deputato all'annona, pesi, misura; mastro di piazza (derivazione greca).

** Stipulare un contratto.

Gabella del vino

Il Gabelliere riscuoteva 1 tari per ogni salma di vino venduto al minuto, cioè a quartuccio, tanto dai forestieri quanto dai naturali. Se si introduceva vino nel territorio per essere messo in commercio,

questo doveva prima essere scaricato alla presenza del gabelliere del vino per stabilirne la quantità ed applicare la tassa di 1 tari fa salma. Gli Ecclesiastici che possedevano i magazzini del vino, erano esentati da questa gabella ma volendo vendere il loro prodotto dovevano darlo ad una sola bottega per non pregiudicare il diritto di questa gabella. Inoltre, importando mosto, se si vendeva a quartuccio e a 2,4,6 quartare, si pagava un tari a sauna; se era destinato ad uso proprio o per venderlo a 3, 5, 7 quartare, si era esentati dal dazio.

Gabella del pane

Il Gabelliere del pane esigeva tari 2 e grani 10 per ogni 30 tari di pane posto in vendita (l'8,3%). Il panettiere quando divideva il pane in forme, doveva richiedere la presenza del Gabelliere del pane che bollava le forme e ne annotava il numero in un registro per poi esigere la tassa dai bottegai.

Gabella della Mandra del Palo

Il Gabelliere di questa gabella esigeva per il bestiame equino e bovino introdotto nel territorio tari 15,10 grana a capo se le bestie erano di numero inferiore a 15; tari 7,10 grana se di numero superiore. Per il bestiame ovino 1 grano a capo se di numero inferiore a 50, tari 7,10 se superiore. Egli aveva inoltre la potestà della Rantaria. La gabella dello Zagato veniva gabellata nel 1762 per 76 onze. La gabella della Dogana insieme a quella del pane, del vino, della Catapania e della Mandra del Palo venivano gabellate per 200 onze nello stesso periodo. I monasteri di S. Maria di Licodia e S. Nicolo l'Arena erano esentati dalla gabella del vino, del pane, della carne e dello Zagato.

Feudo	Estensione	Gabellato per
Scala	94	45
Malcocinato	209	66
Vasadonna	292	97
Piraino	320	160
S. Brancato	266	55
Casa di Lupo	270	-
Acerbini	332	90
Sferro	222	58
Jazzo rosso	225	40
Pitolenti	272	75
Margicheri	263	-
Costantina	258	170
Salinella	87	19
Totale	3110 salme	1170